

Leggi d'Italia

Cost. 27-12-1947

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ⁽²⁾ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ⁽³⁾, di razza, di lingua ⁽⁴⁾, di religione ⁽⁵⁾, di opinioni politiche ⁽⁶⁾, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- (2) Vedi XIV disp. trans. fin.
- (3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.
- (4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.
- (5) Vedi artt. 8, 19 e 20.
- (6) Vedi art. 22.
- **118.** Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di

attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà $^{(172)}$.

(172) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Copyright 2015 Wolters Klower Halla Srl. All rights reserved.



STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

- 1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.
- 2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.
- 3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana.
- 4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

Art. 2

- 1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.
- 2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale.



CONF/PLE(2009)CODE1

CODICE DI BUONE PRASSI PER LA PARTECIPAZIONE CIVILE NEL PROCESSO DECISIONALE

Adottato dalla Conferenza delle OING nel corso della riunione del 1°Ottobre 2009

Indice

- I. Introduzione
- II.
- Obiettivi e gruppi target
 Ambito generale della partecipazione civile
 Come impegnarsi
 Matrice della partecipazione civile III.
- IV.
- ٧.

I. Introduzione

Una delle principali preoccupazioni delle moderne democrazie è rappresentata dal disamore dei cittadini verso la politica. In questo, come in molti altri contesti, la società civile costituisce un elemento importante del processo democratico. Offre ai cittadini un modo alternativo, accanto a quelli a disposizione dei partiti politici e dei gruppi di pressione, per fare conoscere punti di vista diversi e garantire che il processo decisionale politico prenda in considerazione una grande varietà di interessi.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha riconosciuto, nella Raccomandazione CM/Rec(2007) 14 adottata nell'ottobre 2007, "il contributo essenziale fornito dalle Organizzazioni non governative (ONG) allo sviluppo e all'attuazione della democrazia e dei diritti umani, in particolare promuovendo la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, garantendo la trasparenza e la responsabilizzazione delle autorità pubbliche".

Nel corso della riunione del Forum del Consiglio d'Europa per il futuro della democrazia, tenutasi in Svezia nel giugno 2007, i partecipanti hanno invitato la Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa a redigere un Codice di buone prassi per la partecipazione civile, che affrontasse temi come il meccanismo di partecipazione delle ONG al processo decisionale e il coinvolgimento della società civile nelle politiche pubbliche.

La Conferenza delle OING, partendo da queste premesse, ha accettato la responsabilità di redigere il Codice di buone prassi per la partecipazione civile nel processo decisionale. Il documento definisce la ragion d'essere, la struttura e i mezzi necessari per rafforzare la partecipazione civile. E' stato elaborato da affermati esponenti della società civile, nell'ambito di un processo di consultazione paneuropeo; è stato sperimentato e commentato da membri delle organizzazioni non governative nazionali e internazionali ed è già stato utilizzato da attivisti della società civile e da rappresentanti delle autorità pubbliche.

La conferenza delle Organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa ha realizzato uno strumento di facile impiego, ben strutturato e pragmatico, destinato ai decisori e alla società civile organizzata, comprese le ONG. Ha in tal modo contribuito a facilitare le loro interazioni e la loro collaborazione e a rafforzare i loro mezzi d'azione e la loro partecipazione al processo democratico.

Il Codice costituisce un repertorio di buone pratiche. Non ha pertanto carattere vincolante, non detta regole e non richiede meccanismi di esecuzione. Offre a tutti i soggetti coinvolti nel processo democratico delle linee guida ispirate all'esperienza concreta del dialogo e della cooperazione tra le ONG e i pubblici poteri. Il suo scopo ultimo è agevolare le loro interazioni e la loro collaborazione e migliorare la capacità d'azione e la partecipazione dei cittadini al processo democratico a livello locale, regionale e nazionale.

La Conferenza ha chiesto il parere e il contributo di altri organi del Consiglio d'Europa. Il Congresso dei poteri locali e regionali, come pure l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, hanno accolto con favore il Codice di buone prassi: il Congresso si è dichiarato disposto a promuoverlo e a utilizzarlo nel suo lavoro, l'Assemblea Parlamentare, da parte sua, ha posto in rilievo l'importanza degli strumenti elettronici per favorire la partecipazione.

Il codice dovrebbe avere e certamente avrà effetti politici. Stimolerà e sosterrà l'attuale tendenza dei poteri locali, regionali e nazionali a consultare la società civile e a ricercarne la

collaborazione, avvalendosi dei mezzi moderni di governance democratica, aumentando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

II. Obiettivi e gruppi target

Il principale obiettivo di questo Codice di buone prassi per la la partecipazione civile è contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa e in Bielorussia, definendo a livello europeo un insieme di principi generali, linee guida, strumenti e meccanismi destinati a favorire la partecipazione civile al processo decisionale politico. Il Codice dovrà essere applicato a livello locale, regionale e nazionale. Si basa sulle esperienze concrete delle ONG dei diversi paesi d'Europa, mettendo in comune le buone pratiche e i metodi validi utilizzati per instaurare un dialogo con i poteri pubblici.

Il Codice di buone prassi si propone inoltre come utile ed efficace strumento per tutte le ONG, nazionali o internazionali, nel loro dialogo con i parlamenti, i governi e i poteri pubblici. Intende essere interattivo e concreto, in modo da rivelarsi utile sia per le ONG, che per le pubbliche autorità in tutta Europa. Per incoraggiarne l'applicazione, sarà corredato da un elenco di studi di casi concreti e da una serie di strumenti pratici.

Il Codice di buone prassi è destinato alle ONG nazionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa e della Bielorussia, ivi comprese le loro sedi locali e regionali, e alle organizzazioni europee e internazionali.

È inoltre rivolto alle autorità pubbliche, ossia ai parlamenti, ai governi e alle amministrazioni pubbliche a livello locale, regionale e nazionale. È indubbiamente un target molto vasto, ma è previsto che alcune parti del Codice possano essere utilizzate a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica.

III Ambito generale della partecipazione civile

III.i I parametri della società civile

Il contributo delle ONG e della società civile organizzata è indispensabile per lo sviluppo e l'attuazione della democrazia e dei diritti umani. La Raccomandazione (2007) 14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene la seguente definizione delle ONG: "Le ONG sono organizzazioni o enti autonomi volontari creati per realizzare obiettivi essenzialmente non lucrativi stabiliti dai loro fondatori o dai loro membri". Il Codice di buone prassi utilizza tale termine per designare la società civile organizzata, includendovi le associazioni del volontariato, le organizzazioni non profit, le associazioni, le fondazioni, gli enti di beneficenza, nonché i gruppi di pressione e le comunità o realtà associative di un'area geografica che condividono interessi comuni. Le attività principali delle ONG sono imperniate sui valori della giustizia sociale, dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. In tali settori, le ONG si propongono di promuovere le loro cause e di migliorare la vita dei cittadini.

Le ONG costituiscono una componente essenziale della partecipazione in una società aperta e democratica, poiché hanno la capacità di coinvolgere un gran numero di persone. Il fatto che molte di tali persone siano inoltre degli *elettori* sottolinea il loro ulteriore rapporto con la democrazia rappresentativa.

Le ONG possono sostenere il processo decisionale con le loro competenze e consulenze indipendenti. Questo ha condotto tutti i livelli di governo, dal locale, al regionale e al nazionale, nonché le istituzioni internazionali, ad avvalersi dell'esperienza e delle competenze delle ONG per l'elaborazione e la realizzazione delle politiche. Le ONG godono dell'impareggiabile fiducia dei loro membri e della società, grazie alla quale sono in grado di esprimere le loro preoccupazioni, di illustrare i loro interessi e di stimolare il loro attivo coinvolgimento in varie cause; forniscono in tal modo un contributo fondamentale all'elaborazione delle politiche.

Il presente testo pone l'accento sul contributo fornito dalla società civile organizzata al processo democratico e non tratta della questione connessa della partecipazione civica, ossia quella dei singoli *individui*. L'istituzione di associazioni e di organizzazioni all'interno della comunità è qui considerata un atto autonomo di organizzazione sociale, non esclusivamente centrata sull'azione individuale. Ne deriva che i gruppi organizzati hanno lo scopo di fare conoscere i bisogni dei loro membri e di promuovere gli interessi di tutta la società: fungono quindi da canali di partecipazione e hanno un effetto moltiplicatore per stimolare l'impegno dei cittadini.

III.ii I principi fondamentali della partecipazione civile

Per promuovere rapporti costruttivi, le ONG e le pubbliche autorità ai diversi livelli devono fondare la loro azione sui seguenti principi comuni:

Partecipazione

Le ONG raccolgono e trasmettono le opinioni dei loro membri, dei gruppi di utenti e dei cittadini interessati. Questo contributo conferisce un valore essenziale al processo decisionale politico, migliorando la qualità, la comprensione e l'applicabilità e l'efficacia nel tempo dell'iniziativa politica. Una delle condizioni preliminari per l'applicazione di questo principio è che i processi di partecipazione siano aperti, accessibili e fondati su parametri di partecipazione definiti di comune accordo.

Fiducia

Una società aperta e democratica poggia su interazioni franche e leali tra i vari attori e settori. Sebbene le ONG e i poteri pubblici svolgano ruoli differenti, l'obiettivo comune di migliorare la vita dei cittadini può essere raggiunto in maniera soddisfacente solo se poggia sulla fiducia, il che implica trasparenza, rispetto e reciproca affidabilità.

Responsabilità e trasparenza

Agire nell'interesse pubblico richiede da parte delle ONG e dei poteri pubblici apertura, responsabilità, chiarezza e obbligo di rendere conto del loro operato, con la massima trasparenza in ogni fase.

Indipendenza

E' necessario che le ONG siano riconosciute come organismi liberi e indipendenti nelle loro finalità, decisioni e attività. Esse hanno il diritto di agire in completa indipendenza e di difendere posizioni diverse da quelle delle autorità con le quali possono del resto proseguire fruttuose cooperazioni.

III.iii Le condizioni per la partecipazione civile

Sono ben note le condizioni necessarie al buon funzionamento della vita associativa. In conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiedono libertà di espressione (articolo 10) e libertà di riunione e di associazione (articolo 11).

Per garantire che il contributo essenziale delle ONG sia integrato, senza discriminazioni, nel processo decisionale politico, occorre un ambiente favorevole, ossia lo stato di diritto, l'adesione ai principi democratici fondamentali, la volontà politica, una legislazione appropriata, procedure chiare e precise, un sostegno durevole e disponibilità di risorse per una società civile destinata a mantenersi nel tempo e spazi comuni di dialogo e cooperazione. Queste condizioni permettono di instaurare una relazione costruttiva tra le ONG e i poteri pubblici, fondata sulla reciproca fiducia e la mutua comprensione, al fine di sviluppare una democrazia partecipativa.

IV.Come impegnarsi

Per raggiungere il principale obiettivo del Codice di buone prassi per la partecipazione civile e garantirne l'utilità e l'applicazione concreta da parte delle ONG impegnate nel processo decisionale politico, la presente sezione indica a grandi linee le forme che potrebbe assumere la partecipazione della società civile.


Tale processo comporta due dimensioni strettamente collegate. La sezione IV.1 descrive anzitutto i livelli di partecipazione in ordine di intensità crescente, dalla semplice messa a disposizione di informazioni, alla consultazione, al dialogo e infine, al partenariato tra ONG e poteri pubblici. La sezione IV.2 espone, poi, le fasi del processo decisionale politico, vale a dire le sei tappe seguite dai poteri pubblici, dalla definizione del programma, alla sua realizzazione, passando per il monitoraggio e la riformulazione.

Una sezione distinta (IV.3) propone degli strumenti applicabili alle diverse tappe e offre un sostegno trasversale al processo di partecipazione.

La combinazione di questi elementi forma una matrice della partecipazione civile (V), che permette di visualizzare la natura interdipendente del processo.

IV.i I differenti livelli di partecipazione

Il coinvolgimento delle ONG nelle differenti tappe del processo decisionale politico dipende dall'intensità della loro partecipazione. Si distinguono quattro livelli di partecipazione, in ordine crescente: informazione, consultazione, dialogo e partenariato. Possono applicarsi a qualsiasi tappa del processo decisionale, ma sono spesso particolarmente pertinenti per certe determinate fasi.



1. Informazione

L'accesso all'informazione è il fondamento di tutte le tappe successive del coinvolgimento delle ONG nel processo decisionale politico. E' un livello di partecipazione relativamente basso, che consiste di solito nell'offerta unilaterale di informazioni da parte dei poteri pubblici, senza esigere o attendere particolari interazioni con le ONG, nè il loro coinvolgimento.

L'informazione è utile per tutte le tappe del processo decisionale.

2. Consultazione

E' una forma di iniziativa nella quale i poteri pubblici chiedono il parere delle ONG su un preciso argomento o per l'elaborazione di una politica specifica. Nell'ambito della consultazione, di solito le autorità forniscono informazioni alle ONG sulle evoluzioni politiche in corso e richiedono i loro commenti, pareri e feedback. L'iniziativa e i temi non sono decisi dalle ONG, bensì dalle autorità pubbliche.

La consultazione riguarda tutte le tappe del processo decisionale, in particolare l'elaborazione, il monitoraggio e la riformulazione.

3. Dialogo

L'iniziativa del dialogo può essere presa da entrambe le parti; il dialogo può essere generale o collaborativo.

Il dialogo generale è un processo di comunicazione bidirezionale basato su interessi reciproci e su obiettivi che possono essere comuni, per garantire uno scambio regolare di punti di vista. Va dalle audizioni pubbliche aperte a tutti, alle riunioni specializzate tra ONG e poteri pubblici. Le discussioni restano piuttosto generali e non sono espressamente legate all'elaborazione di una politica.

Il dialogo collaborativo è basato sull'interesse reciproco per l'elaborazione di una politica specifica. Sfocia, di solito, nella definizione congiunta di una raccomandazione, di una strategia o di una legislazione. E' più dinamico del dialogo generale, poiché consiste in riunioni congiunte, spesso frequenti e regolari, destinate a elaborare insieme grandi strategie politiche e ottiene in molti casi risultati concordati congiuntamente.

Il dialogo è molto apprezzato a tutti i livelli del ciclo decisionale politico, ma riveste un'importanza determinante per la definizione di un programma, la sua realizzazione e la sua riformulazione.

4. Partenariato


Un partenariato comporta responsabilità condivise in ciascuna delle tappe del processo decisionale politico, dalla definizione di un programma, all'elaborazione, alla decisione, fino alla messa in opera concreta della decisione politica. Rappresenta la più alta forma di partecipazione.

A questo livello, le ONG e i poteri pubblici si riuniscono per conseguire una più stretta cooperazione, garantendo nel contempo alle ONG la loro indipendenza, il loro diritto di continuare a fare conoscere le loro opinioni e di agire di conseguenza. Il partenariato può includere delle attività che prevedono di delegare un compito concreto specifico a una ONG, per esempio la fornitura di un servizio, e la costituzione di forum partecipativi e di organismi con poteri codecisionali, ivi compreso per l'assegnazione delle risorse.

Il partenariato può intervenire in tutte le fasi del processo decisionale: è particolarmente utile al momento della definizione o dell'attuazione di un programma.

IV.ii Tappe del processo decisionale politico

Il ciclo indicato nello schema qui sotto definisce le sei diverse tappe del processo decisionale politico: definizione del programma, elaborazione della politica, decisione, sua realizzazione, monitoraggio e riformulazione della politica. Ciascuna tappa offre delle possibilità di interazione tra le ONG e i poteri pubblici.



1. Definizione del programma

Il programma politico è stabilito di comune accordo dal parlamento e dal governo, ma può essere influenzato da ONG o gruppi di ONG tramite campagne, azione di lobby e gruppi di pressione su diversi problemi, esigenze e preoccupazioni. Le nuove iniziative politiche sono spesso dovute all'influenza delle campagne condotte dalle ONG. Durante questa fase, queste ultime mirano a influenzare le decisioni in nome dell'interesse collettivo e le loro modalità d'azione sono complementari al dibattito politico.

Contributo delle ONG:

- Attivismo: sollevare questioni, esprimere le preoccupazioni e le esigenze di gruppi di
 utenti specifici della comunità, difendere punti di vista particolari o un interesse pubblico
 generale che non sia ancora coperto da normative o da altri documenti, strumenti o
 misure politiche;
- Informazione e sensibilizzazione: far conoscere le opinioni delle ONG ai poteri
 pubblici, coinvolgere e rappresentare i propri membri, gli utenti e i principali gruppi di
 cittadini e fungere da intermediari per raggiungere i cittadini: ascoltare, reagire e
 informare;

- Consulenze e consigli: gli specialisti di una determinata questione svolgono un ruolo
 essenziale nella definizione del programma politico. Le loro analisi e ricerche permettono
 di identificare i bisogni attuali e futuri- della società e offrono prospettive di
 fondamentale interesse;
- Innovazione: sviluppo di nuove soluzioni e impostazioni; dimostrazione di come potrebbero essere integrate nel programma politico;
- Fornitura di servizi: le ONG sono degli attori chiave per la realizzazione di politiche e la creazione di servizi alternativi o non ancora esistenti per un gruppo specifico di utenti.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- Condivisione delle informazioni: fornire informazioni precise, recenti e in tempo utile in un formato accessibile a tutte le parti interessate;
- **Procedure:** mettere a punto e adottare un processo decisionale trasparente e aderirvi. Proporre procedure di partecipazione chiare, pubbliche e accessibili;
- Messa a disposizione di risorse: permettere la partecipazione attiva della società civile offrendo, per esempio, un contributo finanziario, prestazioni in natura o la disponibilità di servizi amministrativi;
- Reattività: assicurare un attivo coinvolgimento dei rappresentanti delle autorità pubbliche pertinenti; ascoltare, reagire e commentare.

Strumenti e meccanismi utili:

Informazione:

- o Accesso facile e aperto a informazioni pertinenti, esatte e di attualità sul processo politico, i documenti e i decisori politici, per esempio, grazie a banche dati on-line;
- o Ricerca, al fine di comprendere un particolare problema preoccupante ed elaborare soluzioni possibili;
- o Campagne e attività di lobby delle ONG, incentrate sulla sensibilizzazione: per esempio, documenti programmatici, poster e brochure, siti web, comunicati stampa e manifestazioni pubbliche;
- o **Sito web** con accesso generale ai documenti chiave e annunci di manifestazioni pubbliche.

Consultazione:

- Petizione, attraverso strumenti on-line, come petizioni elettroniche on-line o forum su internet;
- o **Consultazione**, on-line o con altre tecniche, per raccogliere informazioni sugli interessi dei soggetti interessati e i loro suggerimenti.

Dialogo:

- o Audizioni e forum pubblici con i soggetti interessati, per identificare e comprendere le sensibilità e gli interessi dei vari gruppi;
- o Forum e futuri consigli dei cittadini per discutere con gli abitanti e le ONG;
- o **Interlocutori governativi,** che permettano alla società civile di avere accesso alle informazioni riguardanti le iniziative politiche in corso.

Partenariato:

o **Gruppo di lavoro o comitato** istituito in quanto gruppo di esperti permanente o ad hoc per dare consigli ed esprimere preferenze sugli indirizzi politici.

2. Elaborazione

I poteri pubblici seguono solitamente delle procedure ben stabilite per l'elaborazione di una politica. Le ONG intervengono spesso per identificare i problemi, proporre soluzioni e motivare le loro proposte attraverso, per esempio, interviste o studi e ricerche. Un elemento chiave di questa fase deve essere l'agevolazione delle possibilità di consultazione e delle diverse forme di dialogo, per raccogliere i contributi dei partner principali.

Contributo delle ONG:

- Attivismo: garantire che i bisogni e gli interessi dei partner interessati dal progetto politico siano debitamente presi in considerazione;
- Informazione e sensibilizzazione: le ONG informano i loro membri, gli utenti e i principali gruppi di cittadini sul processo di elaborazione:
- Consulenze e consigli: fornire analisi e lavori di ricerca sulle questioni in esame o menzionare i punti complementari da inserire nel progetto politico;
- **Innovazione:** proporre soluzioni attraverso l'adozione di nuovi approcci, di misure pratiche e di modelli concreti che siano a vantaggio di specifici gruppi;
- Fornitura di servizi: contribuire all'elaborazione delle politiche, per garantire che gli interessi specifici degli utenti siano presi in considerazione e che siano rispettate le condizioni necessarie;
- Funzione di monitoraggio: monitorare il processo di elaborazione, per garantire che le preoccupazioni dei partner siano prese in considerazione e che il processo sia inclusivo e trasparente.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- Informazione: fornire regolarmente delle informazioni complete sul processo di consultazione in corso:
- Procedure: sviluppare e adottare norme minime di consultazione: obiettivi chiari e
 precisi, regole di partecipazione, tempistiche, contatti, ecc. Organizzare riunioni aperte di
 consultazione, invitando in particolare tutti i partner potenziali;
- Messa a disposizione di risorse: prevedere tempi sufficienti e modalità di consultazione appropriate per garantire la partecipazione dei differenti livelli della società civile:
- Reattività: controllare la partecipazione attiva dei rappresentanti dei poteri pubblici interessati, ascoltare, reagire e commentare gli esiti della consultazione.

Strumenti e meccanismi utili:

• Informazione:

- Accesso aperto e gratuito ai documenti politici, creazione in particolare di un solo e unico punto di informazione per l'elaborazione di politiche, con la disponibilità di informazioni in formati diversi, per raggiungere l'insieme del pubblico:
- Sito web con accesso generale ai principali documenti e annunci di manifestazioni pubbliche;
- o Campagne e attività di lobby, per formulare il progetto politico alla luce delle prese di posizione, delle lettere e dei documenti programmatici;
- o **Diffusione sul web** di audizioni, riunioni e dibattiti che permettano agli internauti di seguirli in tempo reale;
- o **Realizzazione di studi** per fornire un contributo al processo di elaborazione delle politiche.

Consultazione e dialogo:

- o Audizioni e panel di domande e risposte con i partner, per identificare e comprendere i punti sensibili, le preoccupazioni e raccogliere proposte nel corso di riunioni faccia a faccia oppure on-line;
- o **Seminari di esperti e riunioni,** con la partecipazione di esperti nell'avvio di ricerche o di studi specializzati che possano essere utili al momento dell'elaborazione:
- o Comitati multipartenariali e organi consultivi interamente composti o comprendenti dei rappresenti del settore delle ONG; questi comitati o organi consultivi possono essere permanenti o ad hoc.

Partenariato

o Coredazione: partecipazione attiva negli aspetti redazionali del processo legislativo.

3. Decisione

La presa di decisione politica assume forme diverse a seconda del contesto e della legislazione di ciascuno Stato. Presenta caratteristiche comuni, quali l'adozione di un decreto ministeriale o di una normativa (per esempio, l'adozione di una legge con voto parlamentare) o un referendum pubblico che richiede poi un decreto di attuazione. Le discussioni relative ai progetti di legge e alle mozioni dovrebbero consentire alle ONG di partecipare e di fornire il loro contributo. I poteri pubblici dovrebbero tenere conto delle differenti opinioni e dei vari pareri prima della decisione. In questa fase, la consultazione è indispensabile per una decisione bene informata. Il potere decisionale finale spetta comunque ai poteri pubblici, a meno che la decisione non sia presa attraverso un voto pubblico, un referendum o un meccanismo di codecisione.

Contributo delle ONG:

- Attivismo: esercitare un'influenza sui decisori prima del voto;
- Informazione e sensibilizzazione: informare i loro membri, gli utenti e i principali gruppi di cittadini sulle decisioni politiche e sui loro effetti potenziali;
- Consulenze e consigli: proporre un'analisi dettagliata per informare e influenzare i decisori;
- Funzione di monitoraggio: seguire il processo decisionale, vigilare perché sia democratico, trasparente e di un'efficacia ottimale.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- Informazione: fornire informazioni sulle politiche che si stanno decidendo;
- Procedure: proporre e controllare, ove necessario, le procedure seguite per i meccanismi di codecisione:
- Messa a disposizione di risorse: permettere e sostenere l'attiva partecipazione della società civile, associando le ONG alla fase decisionale:
- Reattività: ascoltare, prendere in considerazione il contributo della società civile e fornire le risposte adeguate alle sue proposte.

Strumenti e meccanismi utili:

Informazione:

 Organizzare campagne e attività di lobby per esercitare un'influenza sui decisori, per esempio, attraverso volantini, siti web, comunicati stampa e manifestazioni pubbliche.

Consultazioni e dialogo:

o Sessioni plenarie o riunioni pubbliche di comitati, al fine di garantire il libero accesso ai dibattiti al momento della decisione.

Partenariato:

- o **Decisione congiunta,** nel quadro di forum, conferenze di consenso e altre riunioni partecipative:
- o **Codecisione**, per esempio per quanto riguarda il processo partecipativo di definizione del bilancio.

4. Realizzazione

È nel corso di questa fase che numerose ONG sono maggiormente attive, per esempio nella fornitura dei servizi e nell'esecuzione di progetti. Una grande parte del lavoro compiuto dalle ONG nelle fasi precedenti consiste in particolare nel cercare di influenzare l'attuazione delle politiche. Questa fase è particolarmente importante per garantire che sia ottenuto il risultato

ricercato. A questo stadio, è molto importante l'accesso a un'informazione chiara, precisa e trasparente sulle aspettative e le reali possibilità, come pure l'esistenza di partenariati attivi.

Contributo delle ONG:

- Informazione e sensibilizzazione: anzitutto centrata sulla sensibilizzazione del pubblico, sull'illustrazione dei vantaggi o degli svantaggi e delle ripercussioni della politica;
- Fornitura di servizi: si rivelano spesso l'unico attore essenziale per la realizzazione delle iniziative politiche, con la responsabilità principale di erogare i servizi;
- Funzione di monitoraggio: valutare e assicurarsi che la politica sia realizzata come previsto e senza effetti pregiudizievoli connessi.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- Informazione: fornire informazioni sulle strategie realizzate, le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le linee guida dei progetti;
- Procedure: seguire le regole e i regolamenti decisi per la realizzazione delle politiche:
- Messa a disposizione di risorse: permettere l'attiva partecipazione della società civile nella fase di realizzazione, per esempio stanziando fondi in bilancio, fornendo sostegni non finanziari in natura o servizi amministrativi;
- Reattività: essere disponibili e reagire ai bisogni specifici legati alla realizzazione della politica.

Strumenti e meccanismi utili:

Informazione:

- Accesso aperto e gratuito ai documenti del settore pubblico relativi ai progetti e alle decisioni di esecuzione;
- o **Sito web** con accesso generale ai documenti chiave e annunci di manifestazioni pubbliche;
- o **Avvisi e notifiche e-mail**, che annuncino i progetti futuri e le possibilità di finanziamento;
- Domande ricorrenti on-line o altri canali per trasmettere informazioni sotto forma di domanda e risposta, con l'obiettivo di fornire aiuto e consigli pratici;
- o **Pubblicazioni degli appalti pubblici**, per garantire l'apertura e la trasparenza delle procedure di erogazione dei servizi.

Consultazioni:

o **Manifestazioni, conferenze, forum e seminari** per informare sulla realizzazione della politica e discuterne con le ONG e il pubblico.

Dialogo:

- o Seminari finalizzati al rafforzamento delle capacità, per migliorare le conoscenze e le competenze in materia di attivazione delle politiche;
- o **Seminari di formazione** per le ONG e i poteri pubblici su questioni specifiche legate alla realizzazione, quali la presentazione di progetti e le domande di finanziamento.

Partenariato:

 Partenariato strategico tra ONG e poteri pubblici per mettere in atto una politica: può andare da un piccolo progetto pilota fino alla completa responsabilità per l'attuazione.

5. Monitoraggio

A questo punto, il ruolo delle ONG è quello di verificare e valutare i risultati della politica attuata. E' importante disporre di un sistema di monitoraggio efficace e trasparente che garantisca che il programma o la politica raggiungano l'obiettivo fissato.

Contributo delle ONG:

- Attivismo: controllare e fare sapere se l'iniziativa politica ha raggiunto i suoi obiettivi a vantaggio dei beneficiari e ha prodotto i risultati attesi dalla società;
- Consulenze e consigli: raccogliere prove o effettuare studi sugli impatti della politica, anche ricorrendo a gruppi di riflessione e istituti di ricerca;
- Fornitura di servizi: osservare e controllare l'incidenza del programma in termini di qualità, sostenibilità, efficacia, e fornire esempi di casi concreti;
- Funzione di monitoraggio: ruolo prioritario nel controllo degli effetti della politica, al fine di garantire che siano stati raggiunti gli obiettivi attesi.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- Informazione: fornire informazioni sulla situazione attuale di una politica;
- Reattività: ascoltare e reagire in funzione dei punti specifici sollevati dalle ONG e dalla società civile.

Strumenti e meccanismi utili:

- Informazioni:
 - Accesso aperto e gratuito alle informazioni riguardanti lo stato di avanzamento di una politica;
 - o Raccolta di dati su casi concreti e di statistiche relative all'esecuzione di un progetto;
 - o **Valutazione** di una politica e del suo impatto attraverso l'organizzazione di conferenze e l'elaborazione di rapporti;
 - o Studi indipendenti per trarre gli insegnamenti essenziali.
- Consultazioni:
 - Meccanismi di feedback per seguire i progressi (sondaggi, inchieste web o questionari).
- Dialogo:
 - o **Gruppi di lavoro o comitati** composti da ONG (utenti e fornitori di servizi) incaricati del monitoraggio e della valutazione dell'iniziativa politica.
- Partenariato:
 - o **Gruppi di lavoro o comitati** composti dalle ONG e dai poteri pubblici riuniti in un partenariato strategico per monitorare e valutare l'iniziativa politica.

6. Riformulazione

Gli insegnamenti che si possono trarre dalla valutazione dell'applicazione di una politica, associati alle esigenze evolutive della società, spesso richiedono una riformulazione della politica. Per questo occorre avere accesso alle informazioni e alle possibilità di dialogo per identificare i bisogni e le iniziative. La riformulazione della politica permette l'avvio di un nuovo ciclo decisionale.

Contributo delle ONG:

- Attivismo: fare pressione per ottenere una revisione della politica, facendo emergere i limiti o gli effetti contrari della politica in corso, per rispondere ai bisogni degli utenti o dei cittadini:
- Consulenze e consigli: condurre ricerche ed effettuare analisi per identificare le lacune dell'iniziativa politica in corso e giustificarne la riformulazione:
- Innovazione: elaborare nuove impostazioni per trattare le questioni pertinenti; può essere un elemento chiave per la formulazione di una nuova politica;

• Fornitura di servizi: identificare gli ostacoli e raccogliere prove per illustrare i bisogni evolutivi che richiedono una riformulazione della politica.

Responsabilità dei poteri pubblici:

- **Informazione**: fornire informazioni relative alla possibilità di riesaminare una politica e alle loro percezioni dei cambiamenti politici richiesti:
- Procedure: prevedere processi di partecipazione chiari e precisi, aperti e accessibili;
- Messa a disposizione di risorse: favorire e sostenere l'attiva partecipazione della società civile;
- Reattività: ascoltare i contributi forniti dalle ONG e prenderli in considerazione.

Strumenti e meccanismi utili:

Informazioni:

o Accesso aperto e gratuito all'informazione: fornire valutazioni, risultati degli studi, altri dati riguardanti la politica in vigore.

Consultazioni:

- o Conferenze o riunioni, per esporre le tappe successive previste dall'autorità pubblica:
- o **Consultazioni on-line,** per raccogliere i punti di vista della società civile sul seguito da dare a una politica/un progetto.

Dialogo:

o **Seminari e forum deliberativi**, per coinvolgere i partner interessati nell'elaborazione di nuovi orientamenti in campo politico, per esempio, World café (dibattiti tra piccoli gruppi), Open space, altri metodi di brainstorming.

Partenariato:

o **Gruppo di lavoro o comitato** in seno al quale le ONG formano un gruppo di esperti insieme ad altri partner e ai poteri pubblici, al fine di raccomandare una politica riveduta e modificata.

IV.iii Strumenti e meccanismi trasversali per la partecipazione civile

Alcuni degli strumenti o meccanismi riuniti in tutta Europa nel corso della consultazione per l'elaborazione del Codice di buone prassi forniscono un sostegno trasversale per promuovere la partecipazione durante tutto il processo decisionale:

1. Partecipazione elettronica

Gli strumenti elettronici offrono un grande potenziale per migliorare la pratica e la partecipazione democratica di una società civile organizzata. Possono contribuire in larga parte alla trasparenza, all'obbligo di rendere conto del proprio operato e alla reattività delle istituzioni, e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e il rafforzamento della loro autonomia e senso di responsabilità e l'accessibilità e l'universalità del processo democratico. Perché ci si possa avvalere pienamente del potenziale degli strumenti elettronici, il loro uso dovrebbe essere estesi a tutti i partecipanti al processo politico, comprese le autorità a tutti i livelli e la società civile organizzata.

2. Rafforzamento delle capacità per favorire la partecipazione

E' indispensabile rinforzare le capacità e le competenze delle ONG locali, regionali e nazionali, affinché possano essere attivamente coinvolte nella formulazione di una politica, nell'elaborazione di un progetto e nella fornitura del servizio. Il rafforzamento delle competenze può comprendere sia dei seminari di formazione volti a migliorare la comprensione dei ruoli reciproci delle ONG e dei poteri pubblici nell'ambito di questo

impegno, sia dei programmi di scambio, destinati a facilitare la comprensione reciproca delle realtà degli uni e degli altri.

3. Strutture per la cooperazione tra ONG e poteri pubblici

Al fine di migliorare i rapporti tra poteri pubblici e ONG, alcuni paesi hanno istituito degli organi di coordinamento, comprendenti organismi governativi (una persona di contatto per i rapporti con la società civile in ciascun ministero o un organismo di coordinamento centrale, per esempio, un unico interlocutore), strutture congiunte (comitati multipartenariali, gruppi di lavoro, consigli di esperti e altri organi consultivi, permanenti o ad hoc), o alleanze/coalizioni di ONG che mettono in comune le loro risorse e sviluppano posizioni comuni.

4. Documenti-quadro sulla cooperazione tra ONG e pubblici poteri

In molti paesi europei sono stati elaborati degli accordi-quadro per definire a grandi linee le iniziative, i ruoli e le responsabilità e le procedure di cooperazione. Questi documenti fissano in modo chiaro le basi di questo tipo di rapporto e facilitano pertanto il dialogo continuo e la reciproca comprensione tra le ONG e i pubblici poteri. Comprendono in particolare accordi bilaterali con un parlamento o un governo, documenti strategici e programmi ufficiali di cooperazione adottati dai poteri pubblici.

V. Matrice della partecipazione civile

Per illustrare e chiarire i rapporti, la matrice illustrata qui sotto permette di visualizzare le fasi del processo decisionale politico rispetto ai vari livelli di partecipazione. Poggia sulle buone pratiche e sugli esempi forniti dalla società civile di tutta Europa; mira a ispirare l'azione e a rafforzare le interazioni tra ONG e poteri pubblici.

A ciascuna fase del processo decisionale (da sinistra verso destra) corrispondono diversi livelli di partecipazione delle ONG (dal basso verso l'alto). Le tappe del processo decisionale sono applicabili ai diversi contesti presenti in Europa (locale, regionale o nazionale). I livelli di partecipazione nelle diverse fasi del processo decisionale sono variabili, talvolta sono più deboli, altre volte più forti, e gli strumenti proposti devono servire a mettere in atto le diverse modalità di partecipazione. Questa matrice può essere utilizzata in molti modi: può servire, per esempio, per stabilire la mappatura dei livelli di coinvolgimento della società civile in un determinato processo politico, o per valutare la partecipazione di una ONG in un momento particolare di un processo decisionale. Può anche servire come risorsa concreta per una ONG che programmi le proprie attività politiche. Questo elenco non è assolutamente esaustivo e la matrice potrà essere adattata per molti altri usi.

La matrice illustra gli elementi interdipendenti della partecipazione al processo decisionale. Questo esempio mostra come gli strumenti utili menzionati precedentemente nel presente Codice permettano di raggiungere il livello di partecipazione desiderato a ciascuna tappa del processo decisionale.

. Partenariato	Gruppo di lavoro o comitato	Co-elaborazione	Decisione congiunta Codecisione	Partenariati strategici	Gruppi di lavoro o comitati	Gruppi di lavor o comitati
Dialogo	Audizioni e forum pubblici Forum e futuri consigli dei cittadini Contatto o interlocutore governativo principale	Audizioni e panel di domande e risposte Seminari di esperti Comitati multipartenariali e organi consultivi	Sessioni pubbliche plenarie o riunioni pubbliche di comitati	Seminari finalizzati al rafforzamento delle capacità Seminari di formazione	Gruppi di lavoro o comitati	Seminari e forum deliberativi
Consultazione	Petizioni Consultazioni on-line o altre tecniche	Audizioni e panel di domande e risposte Seminari di esperti Comitati multipartenariali e	Sessioni plenarie o riunioni pubbliche di comitati	Manifestazioni, conferenze, forum, seminari	Meccanismi di feedback	Conferenze of riunioni Consultazion on-line
Informazione	Accesso facile e aperto all'informazione Ricerca Campagne e attività di lobby Sito web per i documenti chiave	organi consultivi Accesso aperto e gratuito ai documenti programmatici Sito web per i documenti chiave Campagne e attività di lobby Webcasts Contributo fornito dalle ricerche	Campagne e attività di lobby	Accesso aperto all'informazione Sito web per l'accesso alle informazioni Avvisi e notifiche email Domande ricorrenti Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici	Accesso aperto all'informazione Raccolta di prove Valutazioni Lavori di ricerca	Accesso aper all'informazior
Livelli di partecipazione Tappe del processo	Definizione del programma	Elaborazione	Decisione	Realizzazione	Monitoraggio	Riformulazior



Leggi Regionali d'Italia

Calabria

L.R. 28-6-2012 n. 29 Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale. Pubblicata nel B.U. Calabria 2 luglio 2012, n. 12, S.S. 7 luglio 2012, n. 3.

L.R. 28 giugno 2012, n. 29 (1).

Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 luglio 2012, n. 12, S.S. 7 luglio 2012, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità (2).

- 1. Con la presente legge la Regione Calabria persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, allo Statuto ed al "Code of good practice for civil participation" del Consiglio d'Europa disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.
- (2) Articolo così sostituito con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 luglio 2012, n. 13, S.S. 23 luglio 2012, n. 4. Il testo errato era così

formulato: «1. Con la presente legge la Regione Calabria persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di comuni, province, Regione e altri enti locali e autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.».

Art. 2 Principi generali.

- 1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto dei principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.
- 2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

3.	Le	attività	previste	dall'articolo	4 9	sono	svolte	facendo	ricorso	alle	risorse
pro	prie	e degli e	enti pubb	lici o dei pri	vati	dispo	osti a f	inanziare	le inizia	ative	•
,			***************************************				ente de la transita de la sua territoria del constituiro				

Art. 3 Soggetti della sussidiarietà orizzontale.

- 1. I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono:
 - a) i cittadini, singoli o associati;
 - b) le famiglie;
 - c) le imprese;
 - d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4 Oggetto della sussidiarietà orizzontale.

1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'autoorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.

2.	Le	attiv	∕ità di cui a	l co	mma 1 no	on r	icomprendo	no quelle inerer	nti il servizio
			nazionale oriale.	е	quelle	а	carattere	strettamente	economico

Art. 5 Promozione.

- 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
- 2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali.
- 3. Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di ricevere linee di indirizzo per l'attuazione della presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi.

Art. 6 Procedimento amministrativo.

- 1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.
- 2. I progetti relativi all'attività di cui al comma 1 indicano:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;
- b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività

/2016	FulShow
amministrativa.	
Art. 7 Sistemi di m	nonitoraggio.
monitoraggio delle controlli, anche in c	residenza del Consiglio regionale definisce i sistem attività previste dalla presente legge, le verifiche collaborazione con gli enti locali interessati e delle att della presente legge.
	esidenza del Consiglio regionale con relazione ann o regionale sulla attuazione della presente legge.
Art. 8 Pubblicazion	ne.
•	ige entra in vigore il giorno successivo a quello della ollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è	pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a cl della Regione Calab	hiunque spetti, di osservarla e farla osservare come le oria.

Copyright 2015 Wolters Klubb Italia Sil. All rights reserved,



Leggi Regionali d'Italia

Campania

L.R. 1-7-2011 n. 12

Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della costituzione sulla sussidiarietà orizzontale. Pubblicata nel B.U. Campania 11 luglio 2011, n. 43.

L.R. 1 luglio 2011, n. 12 (1).

Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della costituzione sulla sussidiarietà orizzontale.

(1) Pubblicata ne	B.U.	Campania	11	luglio	2011,	n. 43.
-------------------	------	----------	----	--------	-------	--------

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. Con la presente legge la Regione Campania persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

Art. 2 Principi generali.

1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e

non è soggetta ad autorizzazione o censura.

2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

				cendo rio nziare le	
		 	 ~		

Art. 3 Soggetti della sussidiarietà orizzontale.

- 1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono:
 - a) i cittadini, singoli o associati;
 - b) le famiglie;
 - c) le imprese;
 - d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4 Oggetto della sussidiarietà orizzontale.

- 1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa della inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
- 2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.

Art. 5 Promozione.

- 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
- 2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.
- 3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l'approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 6 Procedimento amministrativo.

- 1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.
- 2. I progetti relativi all'attività di cui al comma 1 indicano:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;
- b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività amministrativa.

Art. 7 Sistemi di monitoraggio.

- 1. La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge e le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati e delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge.
- 2. La Giunta con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Campania.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Leggi Regionali d'Italia

Umbria

L.R. 4-12-2006 n. 16

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione. Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 2006, n. 57.

L.R. 4 dicembre 2006, n. 16 (1).

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 2006, n. 57.
Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1. Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della

persona e dello sviluppo solidale della comunità.

- 2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.
- 3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.

4. Le attiv	ità di cui al	comi	ma 2 no	n ri	icomprendo	no quelle inerer	nti al servizio
sanitario imprendito		е	quelle	а	carattere	strettamente	economico-
particular and the Marks than the second		***************************************			* ************************************	···	

Art. 2

Soggetti della sussidiarietà orizzontale.

- 1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.
- 2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Umbria).

Art. 3

Interventi regionali.

- 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:
- a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;

- b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.
- 2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.
- 3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4 Criteri e modalità.

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.
- 2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.
- 3. I progetti devono indicare:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
- b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.
- 4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;
 - b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
 - c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare

riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;

- d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;
- e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;

f)	sostenibilità	ambientale,	innovazione	tecnologica	е	pluralismo
inform	atico nei rispe	ttivi campi di i	intervento.			
	•	·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Art. 5

Sistemi di monitoraggio.

- 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.
- 2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.
- 3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale	della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser	vare
come legge della Regione Umbria.	
PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	

Congress 2015 Wolters Klawer Stana Srl. All rights received.



Leggi d'Italia

L. 15-3-1997 n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(commento di giurisprudenza)

- **4.** 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali (15).
- 2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 (16).
- 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
- a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati (17);
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o

attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- I) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
- 4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a
- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 (19);
- b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1º gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1º gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi

di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione: per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica (20) (21)

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (22).

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (23) (24) (25).

⁽¹⁵⁾ La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117,

118 e 119 della Costituzione.

- (18) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs.* 19 novembre 1997, n. 422 e il *D.Lgs.* 31 marzo 1998, n. 143.
- (19) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
- (20) Vedi, anche, l'art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340.
- (21) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
- (22) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
- (23) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.
- (24) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.
- (25) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Copy in the Wolters Klose. Italia Sil. All rights reserved.



Leggi d'Italia

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province (8) (9) (10)

- 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
- 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- (8) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 5 novembre 2012, n. 188, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto D.L. 188/2012 non è stato convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013 pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).
- (9) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (10) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.



Leggi d'Italia

L. 5-6-2003 n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

- 7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.
- 1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 4*68, e modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
- 3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità

previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

- 4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
- 5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
- 6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
- 7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 51*, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno (15).

- 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
- 8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (16).
- 9. [Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono esperte particolarmente nelle materie aziendalistiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico

resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali] (17).

- (15) Comma così modificato dal comma 60 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15 e il comma 1 dell'art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come sostituito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
- (16) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15.
- (17) Comma abrogato dal comma 61 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Copyright 2015 Wolfers Kluwe, Italia Srl. All rights reserved.

Diritto Comunitario e dell'UE

Trattato 7-2-1992 Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1º dicembre 2009) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE)

- 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
- 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
- 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
- Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
- 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
- Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.